

POLIZZA N. **2184789** Cod. ramo 8151 Cod. Agenzia 012 / 000 Cod. Produttore ECOMC

CONTRAENTE SMORLESI SNC DI SMORLESI PRIMO & C. Cod. AS24082

VIA PIANE CHIENZI 14/A  
62010 POLLENZA MC I Cod. Fisc. 01355030436

BENEFICIARIO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 44  
00147 ROMA RM I Cod. Fisc. 97047140583

CAUSALE POLIZZA FIDEJUSSORIA PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - CATEGORIA 5 / CLASSE F.\*\*\*\*\*

**LIQUIDAZIONE DEL PREMIO**

IMPORTO DELLA GARANZIA Eur 30.987,41 diconsi TRENTAMILANOVECENTOOTTANTASETTE/41#

DURATA INIZIALE (ai fini del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO ALLA FIRMA  
Anni 7 Mesi 0 Giorni 0 Dal 06/10/2017 Al 06/10/2024 Fraz. /// Val. EUR 1.936,27 Cambio

Premio netto Eur 525,24 Accessori Eur 52,53 Diritti Eur 0,00 t.d. Imposte Eur 72,23 Totale Eur 650,00

PROROGHE EVENTUALI a partire dal

Premio netto Accessori Diritti t.d. Imposte Totale

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in MACERATA il 06/10/2017

IL GARANTE

IL CONTRAENTE

**SMORLESI S.N.C.**  
Sede e Uffici: Via Piane Chienti 14/A  
62010 POLLENZA (MC) - Tel. 0733.201133  
Cell. 335.7181330-1-2 / Fax 0733.205381  
N° Iscr. Albo Autorisp.: MC / 5452984 / W  
REG. IMP. Macerata - C.F. e P.IVA 01355030436  
www.smorlesirifiuti.com

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della Polizza, la Nota Informativa redatta ai sensi dell'Art. 185 del D.Lgs nr. 209 del 07/09/05 - Codice delle Assicurazioni private - e del Regolamento ISVAP nr. 24 del 19/05/08.

**SMORLESI S.N.C.**  
Sede e Uffici: Via Piane Chienti 14/A  
62010 POLLENZA (MC) - Tel. 0733.201133  
Cell. 335.7181330-1-2 / Fax 0733.205381  
N° Iscr. Albo Autorisp.: MC / 5452984 / W  
REG. IMP. Macerata - C.F. e P.IVA 01355030436  
www.smorlesirifiuti.com

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO L'ESATTORE  
Si dichiara che il premio di Eur 650,00 è stato incassato il

COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA: VIA G. SPADOLINI, 4 - 20141 MILANO  
TEL. +39 02 48335111 - FAX +39 02 48335404 - coface@pec.coface.it - www.coface.it - C.F., P.IVA E R.I. MILANO N. 09448210154 - R.E.A. MILANO 1294607  
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI DIRITTO FRANCESE ISCRITTA IN DATA 27/07/2012 AL N. 1.00107 DELL'ELENCO IVASS DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE COMUNITARIE AUTORIZZATE AD OPERARE  
IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO - SEDE LEGALE: 1, PLACE COSTES ET BELLONTE - 92270 BOIS-COLOMBES (FRANCIA) - CAP. SOC. € 137.052.417,05 (i.v.) - RCS NANTERRE B 552069791

SPAZIO BIANCO NON UTILIZZABILE

SMORLES S.p.A.  
Via...  
Tel. +39 02 48335111  
Fax +39 02 48335404  
www.coface.it

SMORLES S.p.A.  
Via...  
Tel. +39 02 48335111  
Fax +39 02 48335404  
www.coface.it



Agenzia \_\_\_\_\_ 012

POLIZZA N. **2184789** APPENDICE N. **0** RAMO CAUZIONI

CONTRAENTE **SMORLESI SNC DI SMORLESI PRIMO & C.**

## DICHIARAZIONE DI COOBLIGAZIONE

Con riferimento alla polizza su indicata, si stipula la seguente "pattuizione speciale", da ritenersi parte integrante e sostanziale della polizza medesima:

Gli obblighi ed oneri tutti, che incombono al Contraente in dipendenza della polizza sopra indicata, vengono parimenti assunti, solidalmente con il Contraente stesso nonché con ogni eventuale altro Coobbligato, da:

PAOLETTI MARIANGELA		VIA MONTE MILONE 29
1)62010POLLENZA	MC I	PLTMNG46M64G515R
SMORLESI MICHELE		VIA MONTE MILONE 29
2)62010POLLENZA	MC I	SMRMHL69P03E783M
SMORLESI GIANNI		VIA MONTE MILONE 29
3)62010POLLENZA	MC I	SMRGNN74A26E783Q
4)		
5)		
6)		

per loro, propri eredi e/o aventi causa e per la comunione familiare di cui sono o saranno titolari.

Pertanto, i predetti Coobbligati si obbligano a tenere indenne Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia (in seguito denominata Garante) da ogni pagamento che essa dovesse effettuare per effetto della polizza su indicata per capitale, interessi e spese ed a versare, in qualunque momento ed a semplice richiesta, al Garante, senza alcuna eccezione e rinunciando al beneficio della preventiva escussione di cui all'Art. 1944 Cod. Civ., tutte le somme a qualunque titolo e per qualunque ragione erogate o che fossero da erogare in dipendenza della summenzionata polizza, impegnandosi altresì a garantire in solido il pagamento degli eventuali premi, anche suppletivi o di proroga, dovuti su detta polizza dal Contraente.

I Coobbligati dichiarano espressamente di conoscere e di accettare tutte le condizioni generali e particolari della polizza alla quale la presente dichiarazione di coobbligazione si riferisce. I medesimi Coobbligati riconoscono che la garanzia da loro prestata avrà piena efficacia fino a quando il Garante non sarà stato completamente liberato dagli obblighi derivanti dalla summenzionata polizza, anche nel caso di proroga o di rinnovo della polizza stessa, e quindi senza necessità di ulteriori firme di coobbligazione o formalità di altro genere. In particolare, i Coobbligati dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, ai diritti ad essi eventualmente derivanti dagli Artt. 1955 - 1956 e 1957 del Cod. Civ., liberando il Garante dall'osservanza degli obblighi e dei termini in detti articoli contemplati.

- segue sul retro -

Emessa a **MACERATA** il **06/10/2017** in n. 4 esemplari ad un solo effetto.



I Coobbligati riconoscono al Garante la facoltà di ottenere anche nei loro confronti il rilievo nei casi previsti dall'Art. 1953 Cod. Civ. e da eventuali clausole contrattuali, tenendosi pertanto obbligati a liberare il Garante stesso, ovvero a prestare le garanzie necessarie per assicurare al Garante il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso.

I Coobbligati sono tenuti a rifondere al Garante le eventuali tasse, soprattasse e penalità che comunque fossero accertate a carico delle Parti per la presente dichiarazione.

Tutte le controversie comunque discendenti dalla presente dichiarazione di coobbligazione sono devolute alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

I COOBBLIGATI

1) Pool N. Mario Angelo

4) \_\_\_\_\_

2) [Signature]

5) \_\_\_\_\_

3) [Signature]

6) \_\_\_\_\_

I Coobbligati sottoscritti dichiarano di aver preso conoscenza delle condizioni tutte sopra riportate e delle condizioni generali e particolari di assicurazione e approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., la clausola di rinuncia a proporre eccezioni ed al beneficio della preventiva escussione, la clausola concernente la durata della garanzia prestata, la clausola di rinuncia ai diritti eventualmente loro spettanti in forza degli Artt. 1955 - 1956 e 1957 Cod. Civ. e la conseguente liberazione del Garante dagli obblighi e dai termini contemplati in detti articoli, la clausola importante la facoltà per il Garante di agire in rilievo anche nei loro confronti a norma dell'Art. 1953 Cod. Civ., nonché la clausola che prevede per ogni controversia la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Milano.

I COOBBLIGATI

1) Pool N. Mario Angelo

4) \_\_\_\_\_

2) [Signature]

5) \_\_\_\_\_

3) [Signature]

6) \_\_\_\_\_

IL CONTRAENTE

**SMORLESIS S.N.C.**

(per concessione)  
Sede e Uffici: Via Pane Chienti 14/A  
62010 POLLENZA (MC) - Tel. 0733.201133  
Cell. 335.7121330-1-2 / Fax 0733.205381  
N° Iscr. Albo Autotrasp: MC 5452984 / W  
REG. IMP. Macerata C.F. e P.IVA 01355030436  
[www.smorlesirifiuti.com](http://www.smorlesirifiuti.com)

IL GARANTE

Visto per l'autenticità delle firme dei Coobbligati, in quanto raccolte in mia presenza previa esibizione del documento d'identità.

L'AGENTE



**FIDEIUSSIONE PER LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI****TRASPORTO DEI RIFIUTI****Premesso**

1) Che l'Impresa SMORLESI SNC DI SMORLESI PRIMO & C. , con sede in VIA PIANE CHIENZI 14/A - 62010 POLLENZA (MC) - C.F. 01355030436 (in seguito denominata Impresa) intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di trasporto di rifiuti nell'ambito della categoria 5 classe F, di cui all'art.3 del decreto del Ministero dell'Ambiente dell' 08 ottobre 1996 così come modificato dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 23 aprile 1999 e s.m.i.;

2) Che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fidejussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente, ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 e successive modificazioni, in conseguenza dell'attività svolta;

**Ciò premesso**

La sottoscritta Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface), con sede in Milano - Via G. Spadolini 4, Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA 09448210154, iscritta in data 27/07/2012 al n. I.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, in regola col disposto della Legge 10/06/1982 n. 348 (in seguito denominata Società), alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile si costituisce fidejussore dell'Impresa SMORLESI SNC DI SMORLESI PRIMO & C. e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge - la quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - Roma, codice fiscale n. 97047140583 (in seguito denominato Ministero), fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di Euro 30.987,41 (Euro TRENTAMILANOVECENTOOTTANTASETTE/41#), secondo quanto previsto per la categoria 5 classe F di appartenenza dell'Impresa medesima ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero dell'Ambiente dell' 08 ottobre 1996 così come modificato dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 23 aprile 1999 e s.m.i a garanzia delle somme dovute per:

- a) operazioni di smaltimento rifiuti,
- b) bonifica,
- c) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate,
- d) risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152.

Qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti all'attività di trasporto rifiuti svolta dall'Impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

**CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E IL MINISTERO**

**Art. 1 - Delimitazione della garanzia.** La Società garantisce al Ministero, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'Impresa ed i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, bonifica e ripristino di installazioni ed aree contaminate, nonché all'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'Impresa stessa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri enti od organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di trasporto dei rifiuti di cui in premessa.

ST. N. 0

**ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE/DITTA OBBLIGATA**



**Art. 2 - Efficacia della garanzia.**La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. Il Ministero avuta notizia, comunicherà tempestivamente alla Società ogni provvedimento di sospensione o di cancellazione dell'efficacia dell'iscrizione dell'Impresa nell'Albo.

**Art. 3 - Durata della garanzia.**La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'Impresa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'art. 2. Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'Albo. Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa.

**Art. 4 - Facoltà di recesso.**La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione al Ministero ed all'Impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto ed il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente art. 3.

**Art. 5 - Pagamento del premio.**Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'Impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e l'Impresa non potranno essere opposti al Ministero.

**Art. 6 - Avviso di sinistro - Pagamento.**Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e l'Impresa non abbia adempiuto a quanto da essa dovuto, il Ministero - con richiesta motivata inviata anche all'Impresa - inviterà la Società a versargli la somma dovuta ai sensi dell'art. 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:

a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, la Società provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all'Impresa che nulla potrà eccepire al riguardo;

b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, la Società provvederà al pagamento secondo le procedure previste dal medesimo decreto legislativo.

Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'art. 9. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute. Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla Società stessa.

**Art. 7 - Rinuncia alla preventiva escussione.**La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'Impresa, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile.

**Art. 8 - Surrogazione.**La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso l'Impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Ministero faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

**Art. 9 - Forma delle comunicazioni alla Società.**Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Rappresentanza generale, risultante dalla premessa.

**Art. 10 - Foro competente.** In caso di controversia fra la società ed il Ministero, il Foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 del codice di procedura civile.

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in MACERATA il 06-10-2017.

L'IMPRESA  
**SMORLESIS.N.C.**  
Sede e Ufficio Via Piane Clienti 14/A  
62010 POLLENZA (MC) - Tel. 0733.201133  
Cell. 335.7181330-1-2 / Fax 0733.205381  
N° Iscr. Albo Autotrasp.: MC / 5452984 / W  
REG. IMP. Macerata - C.F. e P. IVA 01355030436  
www.smorlesirifiuti.com

LA SOCIETA'

**CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E L'IMPRESA**

**Art. 11 - Premio.** Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione. In caso di minor durata della garanzia, il premio rimane integralmente acquisito alla Società. Nel caso che eserciti il diritto di recesso di cui all'art. 4, la Società restituirà all'Impresa il premio relativo alle annualità di iscrizione nell'albo successive a quella nel corso della quale il recesso è stato esercitato e per le quali la garanzia non è più efficace, fermo l'ultimo periodo di due anni di cui all'art. 3 primo comma.

**Art. 12 - Rivalsa.** L'Impresa si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa fosse chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese - anche nel caso di transazioni concordate tra la Società ed il Ministero - con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 del codice civile.

**Art. 13 - Rivalsa delle spese di recupero.** Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere, per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza, sono a carico dell'Impresa.

**Art. 14 - Deposito cautelativo.** Nei casi previsti dall'art. 1953 del codice civile la Società può pretendere che l'Impresa provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero prestare altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso. La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà in nessun caso essere opposta al Ministero dalla Società.

**Art. 15 - Imposte e tasse.** Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Impresa, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 16 - Forma delle comunicazioni alla Società.** Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata A/R alla sede della sua Rappresentanza generale, risultante dal frontespizio del contratto stesso.

**Art. 17 - Foro competente.** In caso di controversia fra la Società e l'Impresa, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Rappresentanza Generale della Società ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in MACERATA il 06-10-2017.

**L'IMPRESA**  
**SMORLES S.N.C.**  
 Sede e Uffici: Via Piane Clienti 14/A  
 62010 POLLENZA (MC) - Tel. 0733.201133  
 Cell. 335.7181330-1-2 / Fax 0733.205381  
 N° Iscr. Albo Autogr. sp.: MC / 5452984 / W  
 REG. IMP. Macerata - C.F. e P.IVA 01355030436  
 www.smorlesirifiuti.com

**LA SOCIETA'**

**Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile la sottoscritta dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali:**

**Art. 4 - facoltà di recesso**

**Art. 11 - premio**

**Art. 12 - rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 del codice civile**

**Art. 14 - deposito cautelativo**

**Art. 17 - deroga alla competenza territoriale**

**L'IMPRESA**  
**SMORLES S.N.C.**  
 Sede e Uffici: Via Piane Clienti 14/A  
 62010 POLLENZA (MC) - Tel. 0733.201133  
 Cell. 335.7181330-1-2 / Fax 0733.205381  
 N° Iscr. Albo Autogr. sp.: MC / 5452984 / W  
 REG. IMP. Macerata - C.F. e P.IVA 01355030436  
 www.smorlesirifiuti.com

**ST. N. 0**  
**ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE/DITTA OBBLIGATA**



ART. 11 - Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività di gestione del patrimonio di cui è investita la S.p.A. e di definire i poteri di rappresentanza della stessa.

ART. 12 - Il presente regolamento è approvato dalla assemblea straordinaria convocata in data 12/05/2010 e pubblicata nel Registro Imprese di Milano il 15/05/2010.

ART. 13 - Il presente regolamento è approvato dalla assemblea straordinaria convocata in data 12/05/2010 e pubblicata nel Registro Imprese di Milano il 15/05/2010.

ART. 14 - Il presente regolamento è approvato dalla assemblea straordinaria convocata in data 12/05/2010 e pubblicata nel Registro Imprese di Milano il 15/05/2010.

ART. 15 - Il presente regolamento è approvato dalla assemblea straordinaria convocata in data 12/05/2010 e pubblicata nel Registro Imprese di Milano il 15/05/2010.

ART. 16 - Il presente regolamento è approvato dalla assemblea straordinaria convocata in data 12/05/2010 e pubblicata nel Registro Imprese di Milano il 15/05/2010.

ART. 17 - Il presente regolamento è approvato dalla assemblea straordinaria convocata in data 12/05/2010 e pubblicata nel Registro Imprese di Milano il 15/05/2010.

ART. 18 - Il presente regolamento è approvato dalla assemblea straordinaria convocata in data 12/05/2010 e pubblicata nel Registro Imprese di Milano il 15/05/2010.

ART. 19 - Il presente regolamento è approvato dalla assemblea straordinaria convocata in data 12/05/2010 e pubblicata nel Registro Imprese di Milano il 15/05/2010.

ART. 20 - Il presente regolamento è approvato dalla assemblea straordinaria convocata in data 12/05/2010 e pubblicata nel Registro Imprese di Milano il 15/05/2010.

SPAZIO BIANCO NON UTILIZZABILE

**SMORLESI S.N.C.**  
 Sede Sociale Via Piana d'Alta 1/A  
 02010 FOLIGNO (MC) - Tel. 0733/301133  
 Cell. 329.212.1300 - Fax 0733/202381  
 P. Box. 410 - 06100 Foligno (PG) - 06/429284 VV  
 Registro Imprese - CF - PIVA 0125203458  
 www.smorlesi.it

**SMORLESI S.N.C.**  
 Sede Sociale Via Piana d'Alta 1/A  
 02010 FOLIGNO (MC) - Tel. 0733/301133  
 Cell. 329.212.1300 - Fax 0733/202381  
 P. Box. 410 - 06100 Foligno (PG) - 06/429284 VV  
 Registro Imprese - CF - PIVA 0125203458  
 www.smorlesi.it



Agenzia \_\_\_\_\_ 012 \_\_\_\_\_

POLIZZA N. **2184789** APPENDICE N. **0** RAMO CAUZIONI

CONTRAENTE **SMORLESI SNC DI SMORLESI PRIMO & C.**

## DICHIARAZIONE DI COOBLIGAZIONE

Con riferimento alla polizza su indicata, si stipula la seguente "pattuizione speciale", da ritenersi parte integrante e sostanziale della polizza medesima:

Gli obblighi ed oneri tutti, che incombono al Contraente in dipendenza della polizza sopra indicata, vengono parimenti assunti, solidalmente con il Contraente stesso nonché con ogni eventuale altro Coobbligato, da:

1) PAOLETTI MARIANGELA 62010POLLENZA	MC I	VIA MONTE MILONE 29 PLTMNG46M64G515R
2) SMORLESI MICHELE 62010POLLENZA	MC I	VIA MONTE MILONE 29 SMRMHL69P03E783M
3) SMORLESI GIANNI 62010POLLENZA	MC I	VIA MONTE MILONE 29 SMRGNN74A26E783Q
4)		
5)		
6)		

per loro, propri eredi e/o aventi causa e per la comunione familiare di cui sono o saranno titolari.

Pertanto, i predetti Coobbligati si obbligano a tenere indenne Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia (in seguito denominata Garante) da ogni pagamento che essa dovesse effettuare per effetto della polizza su indicata per capitale, interessi e spese ed a versare, in qualunque momento ed a semplice richiesta, al Garante, senza alcuna eccezione e rinunciando al beneficio della preventiva escussione di cui all'Art. 1944 Cod. Civ., tutte le somme a qualunque titolo e per qualunque ragione erogate o che fossero da erogare in dipendenza della summenzionata polizza, impegnandosi altresì a garantire in solido il pagamento degli eventuali premi, anche suppletivi o di proroga, dovuti su detta polizza dal Contraente.

I Coobbligati dichiarano espressamente di conoscere e di accettare tutte le condizioni generali e particolari della polizza alla quale la presente dichiarazione di coobbligazione si riferisce. I medesimi Coobbligati riconoscono che la garanzia da loro prestata avrà piena efficacia fino a quando il Garante non sarà stato completamente liberato dagli obblighi derivanti dalla summenzionata polizza, anche nel caso di proroga o di rinnovo della polizza stessa, e quindi senza necessità di ulteriori firme di coobbligazione o formalità di altro genere. In particolare, i Coobbligati dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, ai diritti ad essi eventualmente derivanti dagli Artt. 1955 - 1956 e 1957 del Cod. Civ., liberando il Garante dall'osservanza degli obblighi e dei termini in detti articoli contemplati.

- segue sul retro -

Emessa a **MACERATA** il **06/10/2017** in n. 4 esemplari ad un solo effetto.



I Coobbligati riconoscono al Garante la facoltà di ottenere anche nei loro confronti il rilievo nei casi previsti dall'Art. 1953 Cod. Civ. e da eventuali clausole contrattuali, tenendosi pertanto obbligati a liberare il Garante stesso, ovvero a prestare le garanzie necessarie per assicurare al Garante il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso.

I Coobbligati sono tenuti a rifondere al Garante le eventuali tasse, soprattasse e penalità che comunque fossero accertate a carico delle Parti per la presente dichiarazione.

Tutte le controversie comunque discendenti dalla presente dichiarazione di coobbligazione sono devolute alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

I COOBBLIGATI

1) Paolo Monte Angelo 4) \_\_\_\_\_  
2) [Signature] 5) \_\_\_\_\_  
3) [Signature] 6) \_\_\_\_\_

I Coobbligati sottoscritti dichiarano di aver preso conoscenza delle condizioni tutte sopra riportate e delle condizioni generali e particolari di assicurazione e approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., la clausola di rinuncia a proporre eccezioni ed al beneficio della preventiva escussione, la clausola concernente la durata della garanzia prestata, la clausola di rinuncia ai diritti eventualmente loro spettanti in forza degli Artt. 1955 - 1956 e 1957 Cod. Civ. e la conseguente liberazione del Garante dagli obblighi e dai termini contemplati in detti articoli, la clausola importante la facoltà per il Garante di agire in rilievo anche nei loro confronti a norma dell'Art. 1953 Cod. Civ., nonché la clausola che prevede per ogni controversia la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Milano.

I COOBBLIGATI

1) Paolo Monte Angelo 4) \_\_\_\_\_  
2) [Signature] 5) \_\_\_\_\_  
3) [Signature] 6) \_\_\_\_\_

IL CONTRAENTE  
(per presa visione)  
**SMORLESÌ S.N.C.**  
Sede e Uffici: Via Plane Clienti 14/A  
62010 POLLENZA (MC) - Tel. 0733.201133  
Cell. 335.7181330-1-2 / Fax 0733.205381  
N° Iscr. Albo Autotrasp. MC / 5452984 / W  
REG. IMP. Macerata - C.F. e P.IVA 01355030436  
[www.smorlesirifiuti.com](http://www.smorlesirifiuti.com)

IL GARANTE

Visto per l'autenticità delle firme dei Coobbligati, in quanto raccolte in mia presenza previa esibizione del documento d'identità.

L'AGENTE



POLIZZA N.

2184789

Cod. ramo  
8151Cod. Agenzia  
012 / 000Cod. Produttore  
ECOMC

CONTRAENTE

SMORLESI SNC DI SMORLESI PRIMO &amp; C.

Cod. AS24082

VIA PIANE CHIENZI 14/A

62010 POLLENZA

MC I

Cod. Fisc. 01355030436

BENEFICIARIO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL  
TERRITORIO E DEL MARE

VIA CRISTOFORO COLOMBO, 44

00147 ROMA

RM I

Cod. NE1195819

Cod. Fisc. 97047140583

CAUSALE

POLIZZA FIDEJUSSORIA PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - CATEGORIA 5 / CLASSE F.\*\*\*\*\*

## LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

IMPORTO DELLA GARANZIA

Eur 30.987,41

diconsi

TRENTAMILANOVECENTOOTTANTASETTE/41#

DURATA INIZIALE (ai fini del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO ALLA FIRMA

Anni 7 Mesi 0 Giorni 0 Dal 06/10/2017 Al 06/10/2024

Fraz.  
///Val.  
EURCambio  
1.936,27

Premio netto

Eur 525,24

Accessori

Eur 52,53

Diritti

Eur 0,00

t.d.

Imposte

Eur 72,23

Totale

Eur 650,00

PROROGHE EVENTUALI

a partire dal

Premio netto

Accessori

Diritti

t.d.

Imposte

Totale

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in MACERATA

il 06/10/2017

IL GARANTE

IL CONTRAENTE

**SMORLESI S.N.C.**Sede e Uffici: Via Piane Chienti 14/A  
62010 POLLENZA (MC) - Tel. 0733.201133  
Cell. 335.7181330-1-2 / Fax 0733.205381  
N° Iscr. Albo Autoresp.: MC / 5452984 / W  
REG. IMP. Macerata - C.F. e P.IVA 01355030436  
[www.smorlesirifiuti.com](http://www.smorlesirifiuti.com)

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della Polizza, la Nota Informativa redatta ai sensi dell'Art. 185 del D.Lgs nr. 209 del 07/09/05 - Codice delle Assicurazioni Private - e del Regolamento ISVAP nr. 24 del 19/05/08.

**SMORLESI S.N.C.**Sede e Uffici: Via Piane Chienti 14/A  
62010 POLLENZA (MC) - Tel. 0733.201133  
Cell. 335.7181330-1-2 / Fax 0733.205381  
N° Iscr. Albo Autoresp.: MC / 5452984 / W  
REG. IMP. Macerata - C.F. e P.IVA 01355030436  
[www.smorlesirifiuti.com](http://www.smorlesirifiuti.com)

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO

L'ESATTORE

Si dichiara che il premio di ..... Eur 650,00 è stato incassato il .....

VELINA AD USO INTERNO



COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA: VIA G. SPADOLINI, 4 - 20141 MILANO  
TEL. +39 02 48335111 - FAX +39 02 48335404 - coface@pec.coface.it - www.coface.it - C.F. P.IVA E R.I. MILANO N. 09448210154 - R.E.A. MILANO 1294607  
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI DIRITTO FRANCESE ISCRITTA IN DATA 27/07/2012 AL N. 100107 DELL'ELENCO IVASS DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE COMUNITARIE AUTORIZZATE AD OPERARE  
IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO - SEDE LEGALE: 1, PLACE COSTES ET BELLONTE - 92270 BOIS-COLOMBES (FRANCIA) - CAR. SOC. € 137.052.417,05 (i.v.) - RCS NANTERRE B 552069791

SPAZIO BIANCO NON UTILIZZABILE

SMORESI S.p.A.  
Via ...  
Tel. ...  
www. ...

SMORESI S.p.A.  
Via ...  
Tel. ...  
www. ...



Agenzia 012

POLIZZA N. 2184789 APPENDICE N. 0 RAMO CAUZIONI

CONTRAENTE SMORLESI SNC DI SMORLESI PRIMO & C.

## DICHIARAZIONE DI COOBLIGAZIONE

Con riferimento alla polizza su indicata, si stipula la seguente "pattuizione speciale", da ritenersi parte integrante e sostanziale della polizza medesima:

Gli obblighi ed oneri tutti, che incombono al Contraente in dipendenza della polizza sopra indicata, vengono parimenti assunti, solidalmente con il Contraente stesso nonché con ogni eventuale altro Coobbligato, da:

1) 62010POLLENZA	MC I	PAOLETTI MARIANGELA VIA MONTE MILONE 29 PLTMNG46M64G515R
2) 62010POLLENZA	MC I	SMORLESI MICHELE VIA MONTE MILONE 29 SMRMHL69P03E783M
3) 62010POLLENZA	MC I	SMORLESI GIANNI VIA MONTE MILONE 29 SMRGNN74A26E783Q
4)		
5)		
6)		

per loro, propri eredi e/o aventi causa e per la comunione familiare di cui sono o saranno titolari.

Pertanto, i predetti Coobbligati si obbligano a tenere indenne Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia (in seguito denominata Garante) da ogni pagamento che essa dovesse effettuare per effetto della polizza su indicata per capitale, interessi e spese ed a versare, in qualunque momento ed a semplice richiesta, al Garante, senza alcuna eccezione e rinunziando al beneficio della preventiva escussione di cui all'Art. 1944 Cod. Civ., tutte le somme a qualunque titolo e per qualunque ragione erogate o che fossero da erogare in dipendenza della summenzionata polizza, impegnandosi altresì a garantire in solido il pagamento degli eventuali premi, anche suppletivi o di proroga, dovuti su detta polizza dal Contraente.

I Coobbligati dichiarano espressamente di conoscere e di accettare tutte le condizioni generali e particolari della polizza alla quale la presente dichiarazione di coobbligazione si riferisce. I medesimi Coobbligati riconoscono che la garanzia da loro prestata avrà piena efficacia fino a quando il Garante non sarà stato completamente liberato dagli obblighi derivanti dalla summenzionata polizza, anche nel caso di proroga o di rinnovo della polizza stessa, e quindi senza necessità di ulteriori firme di coobbligazione o formalità di altro genere. In particolare, i Coobbligati dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, ai diritti ad essi eventualmente derivanti dagli Artt. 1955 - 1956 e 1957 del Cod. Civ., liberando il Garante dall'osservanza degli obblighi e dei termini in detti articoli contemplati.

- segue sul retro -

Emessa a MACERATA il 06/10/2017 in n. 4 esemplari ad un solo effetto.






I Coobbligati riconoscono al Garante la facoltà di ottenere anche nei loro confronti il rilievo nei casi previsti dall'Art. 1953 Cod. Civ. e da eventuali clausole contrattuali, tenendosi pertanto obbligati a liberare il Garante stesso, ovvero a prestare le garanzie necessarie per assicurare al Garante il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso.

I Coobbligati sono tenuti a rifondere al Garante le eventuali tasse, soprattasse e penalità che comunque fossero accertate a carico delle Parti per la presente dichiarazione.

Tutte le controversie comunque discendenti dalla presente dichiarazione di coobbligazione sono devolute alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Milano.




Letto, confermato e sottoscritto.

I COOBBLIGATI

1) 	4) _____
2) 	5) _____
3) 	6) _____

I Coobbligati sottoscritti dichiarano di aver preso conoscenza delle condizioni tutte sopra riportate e delle condizioni generali e particolari di assicurazione e approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., la clausola di rinuncia a proporre eccezioni ed al beneficio della preventiva escussione, la clausola concernente la durata della garanzia prestata, la clausola di rinuncia ai diritti eventualmente loro spettanti in forza degli Artt. 1955 - 1956 e 1957 Cod. Civ. e la conseguente liberazione del Garante dagli obblighi e dai termini contemplati in detti articoli, la clausola importante la facoltà per il Garante di agire in rilievo anche nei loro confronti a norma dell'Art. 1953 Cod. Civ., nonché la clausola che prevede per ogni controversia la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Milano.

I COOBBLIGATI

1) 	4) _____
2) 	5) _____
3) 	6) _____

IL CONTRAENTE  
(per presa visione)

**SMORLES S.N.C.**

Sede e Ufficio: Via Piane Chienti 14/A  
62010 POLLENZA (MC) - Tel. 0733.201133  
Cell. 335.7181380-1 / Fax 0733.205381  
N° Iscr. Albo Autotrosc.: MC / 5452984 / W  
REG. IMP. Macerata - C.F. e P. IVA 01355030436  
[www.smorlesirifiuti.com](http://www.smorlesirifiuti.com)

IL GARANTE

Visto per l'autenticità delle firme dei Coobbligati, in quanto raccolte in mia presenza previa esibizione del documento d'identità.

L'AGENTE



**FIDEIUSSIONE PER LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI  
TRASPORTO DEI RIFIUTI**

**Premesso**

- 1) Che l'Impresa SMORLESI SNC DI SMORLESI PRIMO & C. , con sede in VIA PIANE CHIENZI 14/A - 62010 POLLENZA (MC) - C.F. 01355030436 (in seguito denominata Impresa) intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di trasporto di rifiuti nell'ambito della categoria 5 classe F, di cui all'art.3 del decreto del Ministero dell'Ambiente dell' 08 ottobre 1996 così come modificato dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 23 aprile 1999 e s.m.i.;
- 2) Che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fidejussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente, ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 e successive modificazioni, in conseguenza dell'attività svolta;

**Ciò premesso**

La sottoscritta Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface), con sede in Milano - Via G. Spadolini 4, Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA 09448210154, iscritta in data 27/07/2012 al n. I.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, in regola col disposto della Legge 10/06/1982 n. 348 (in seguito denominata Società), alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile si costituisce fidejussore dell'Impresa SMORLESI SNC DI SMORLESI PRIMO & C. e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge - la quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - Roma, codice fiscale n. 97047140583 (in seguito denominato Ministero), fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di Euro 30.987,41 (Euro TRENTAMILANOVECENTOOTTANTASETTE/41#), secondo quanto previsto per la categoria 5 classe F di appartenenza dell'Impresa medesima ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero dell'Ambiente dell' 08 ottobre 1996 così come modificato dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 23 aprile 1999 e s.m.i a garanzia delle somme dovute per:

- a) operazioni di smaltimento rifiuti,
- b) bonifica,
- c) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate,
- d) risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152.

Qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti all'attività di trasporto rifiuti svolta dall'Impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

**CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E IL MINISTERO**

**Art. 1 - Delimitazione della garanzia.** La Società garantisce al Ministero, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'Impresa ed i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, bonifica e ripristino di installazioni ed aree contaminate, nonché all'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'Impresa stessa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri enti od organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di trasporto dei rifiuti di cui in premessa.

ST. N. 0

VELINA AD USO INTERNO



**Art. 2 - Efficacia della garanzia.**La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. Il Ministero avutane notizia, comunicherà tempestivamente alla Società ogni provvedimento di sospensione o di cancellazione dell'efficacia dell'iscrizione dell'Impresa nell'Albo.

**Art. 3 - Durata della garanzia.**La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'Impresa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'art. 2. Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'Albo. Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa.

**Art. 4 - Facoltà di recesso.**La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione al Ministero ed all'Impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto ed il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente art. 3.

**Art. 5 - Pagamento del premio.**Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'Impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e l'Impresa non potranno essere opposti al Ministero.

**Art. 6 - Avviso di sinistro - Pagamento.**Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e l'Impresa non abbia adempiuto a quanto da essa dovuto, il Ministero - con richiesta motivata inviata anche all'Impresa - inviterà la Società a versargli la somma dovuta ai sensi dell'art. 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:

a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, la Società provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all'Impresa che nulla potrà eccepire al riguardo;

b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, la Società provvederà al pagamento secondo le procedure previste dal medesimo decreto legislativo.

Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'art. 9. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute. Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla Società stessa.

**Art. 7 - Rinuncia alla preventiva escussione.**La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'Impresa, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile.

**Art. 8 - Surrogazione.**La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso l'Impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Ministero faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

**Art. 9 - Forma delle comunicazioni alla Società.**Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Rappresentanza generale, risultante dalla premessa.

**Art. 10 - Foro competente.**In caso di controversia fra la società ed il Ministero, il Foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 del codice di procedura civile.

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in MACERATA il 06-10-2017.

L'IMPRESA

LA SOCIETA'

**SMORLESIS.N.C.**  
Sede e Uffici: Via Piane Chienti 14/A  
62010 POLLENZA (MC) - Tel. 0733.201133  
Cell. 335.7181330-1-2 / Fax 0733.205381  
N° Iscr. Albo Autotrasp.: MC / 5452984 / W  
REG.IMP. Macerata - C.Fe R.IVA 01355030436  
[www.smorlesirifiuti.com](http://www.smorlesirifiuti.com)



**CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E L'IMPRESA**

**Art. 11 - Premio.** Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione. In caso di minor durata della garanzia, il premio rimane integralmente acquisito alla Società. Nel caso che eserciti il diritto di recesso di cui all'art. 4, la Società restituirà all'Impresa il premio relativo alle annualità di iscrizione nell'albo successive a quella nel corso della quale il recesso è stato esercitato e per le quali la garanzia non è più efficace, fermo l'ultimo periodo di due anni di cui all'art. 3 primo comma.

**Art. 12 - Rivalsa.** L'Impresa si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa fosse chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese - anche nel caso di transazioni concordate tra la Società ed il Ministero - con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 del codice civile.

**Art. 13 - Rivalsa delle spese di recupero.** Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere, per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza, sono a carico dell'Impresa.

**Art. 14 - Deposito cautelativo.** Nei casi previsti dall'art. 1953 del codice civile la Società può pretendere che l'Impresa provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero prestare altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso. La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà in nessun caso essere opposta al Ministero dalla Società.

**Art. 15 - Imposte e tasse.** Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Impresa, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 16 - Forma delle comunicazioni alla Società.** Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata A/R alla sede della sua Rappresentanza generale, risultante dal frontespizio del contratto stesso.

**Art. 17 - Foro competente.** In caso di controversia fra la Società e l'Impresa, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Rappresentanza Generale della Società ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in MACERATA il 06-10-2017.

L'IMPRESA

LA SOCIETA'

**SMORLES I S.N.C.**

Sede e Uffici: Via Pianè Chienti 14/A  
62010 POLLENZA (MC) - Tel. 0733.201133  
Cell. 335.7181330-1-2 / Fax 0733.205381  
N° Iscr. Albo Autotrasp.: MC / 5452984 / W  
REG. IMP. Macerata - C.F. e P.IVA 01355030436  
[www.smorlesirifiuti.com](http://www.smorlesirifiuti.com)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile la sottoscritta dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali:

Art. 4 - facoltà di recesso

Art. 11 - premio

Art. 12 - rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 del codice civile

Art. 14 - deposito cautelativo

Art. 17 - deroga alla competenza territoriale

**SMORLES I S.N.C.**

Sede e Uffici: Via Pianè Chienti 14/A  
62010 POLLENZA (MC) - Tel. 0733.201133  
Cell. 335.7181330-1-2 / Fax 0733.205381  
N° Iscr. Albo Autotrasp.: MC / 5452984 / W  
REG. IMP. Macerata - C.F. e P.IVA 01355030436  
[www.smorlesirifiuti.com](http://www.smorlesirifiuti.com)

ST. N. 0  
VELINA AD USO INTERNO

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' DI RIFORMA

Art. 11 - Premessa: La presente delibera è approvata dalla assemblea straordinaria convocata in data 12/05/2010 e ha lo scopo di modificare il capitale sociale della società in questione, con l'obiettivo di aumentare il capitale sociale della società stessa, con l'obiettivo di consentire alla società di proseguire le proprie attività e di realizzare i propri progetti.

Art. 12 - Oggetto: La presente delibera ha per oggetto la modifica del capitale sociale della società, con l'obiettivo di aumentare il capitale sociale della società stessa, con l'obiettivo di consentire alla società di proseguire le proprie attività e di realizzare i propri progetti.

Art. 13 - Modalità: La presente delibera ha per oggetto la modifica del capitale sociale della società, con l'obiettivo di aumentare il capitale sociale della società stessa, con l'obiettivo di consentire alla società di proseguire le proprie attività e di realizzare i propri progetti.

Art. 14 - Garanzie: La presente delibera ha per oggetto la modifica del capitale sociale della società, con l'obiettivo di aumentare il capitale sociale della società stessa, con l'obiettivo di consentire alla società di proseguire le proprie attività e di realizzare i propri progetti.

Art. 15 - Effetti: La presente delibera ha per oggetto la modifica del capitale sociale della società, con l'obiettivo di aumentare il capitale sociale della società stessa, con l'obiettivo di consentire alla società di proseguire le proprie attività e di realizzare i propri progetti.

Art. 16 - Disposizioni finali: La presente delibera ha per oggetto la modifica del capitale sociale della società, con l'obiettivo di aumentare il capitale sociale della società stessa, con l'obiettivo di consentire alla società di proseguire le proprie attività e di realizzare i propri progetti.

SPAZIO BIANCO NON UTILIZZABILE

**SMORRESI S.N.C.**  
 Sede in Via Piana (Chieti) 14/A  
 66010 POLLENZA (MC) - tel. 0733/201133  
 Cell. 333.71.87300 - Fax 0733/201133  
 Web Site: [www.smorresi.it](http://www.smorresi.it)  
 P. IVA: 01322030632

**SMORRESI S.N.C.**  
 Sede in Via Piana (Chieti) 14/A  
 66010 POLLENZA (MC) - tel. 0733/201133  
 Cell. 333.71.87300 - Fax 0733/201133  
 Web Site: [www.smorresi.it](http://www.smorresi.it)  
 P. IVA: 01322030632